

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC) per i clienti business della
Groz-Beckert Italia Srl, Via Serviliano Lattuada 12 – 20135 Milano**

- (1) Le seguenti condizioni generali si applicano solo ai clienti business, ossia ai clienti che ordinano e acquistano prodotti, prestazioni o servizi per un'attività commerciale o un'attività professionale in proprio. Le presenti condizioni generali non si applicano ai clienti privati.
- (2) Le seguenti condizioni generali si applicano alla fornitura di beni e servizi per installazione, riparazione e manutenzione, nonché ad altri servizi quali la consulenza retribuita.

A. Condizioni generali di contratto	1
§ 1 Ambito di applicazione	1
§ 2 Conclusione del contratto	1
§ 3 Ambito di fornitura e prestazioni, scadenze delle prestazioni	1
§ 4 Prezzi e costi	2
§ 5 Termini di pagamento	2
§ 6 Riserva di proprietà	3
§ 7 Obblighi di collaborazione del cliente	3
§ 8 Responsabilità per danno da prodotti difettosi e responsabilità civile	4
§ 9 Diritti di proprietà industriale, utensili, modelli e stampi	5
§ 10 Ulteriori disposizioni: luogo di esecuzioni, foro competente, diritto applicabile, elaborazione dati, clausola di divisibilità	5
B. Condizioni speciali per la fornitura di beni	5
§ 1 Ambito di applicazione	5
§ 2 Ambito dei servizi	5
§ 3 Ulteriori disposizioni per la fornitura di software	5
§ 4 Ulteriori disposizioni in materia di garanzia per la fornitura di software	6
C. Condizioni speciali per servizi: installazioni, riparazioni, servizi di manutenzione, personalizzazione, sviluppo di software	6
§ 1 Ambito di applicazione	6
§ 2 Oggetto del contratto	6
§ 3 Nomina dei responsabili di progetto	6
§ 4 Modifiche durante l'esecuzione dei lavori/gestione delle richieste di modifica	6
§ 5 Accettazione	7
§ 6 Ulteriori disposizioni relative allo sviluppo di software	7
§ 7 Ulteriori disposizioni di garanzia relative alla fornitura di software	7

A. Condizioni generali di contratto

§ 1 Ambito di applicazione

- (1) Le presenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i settori di attività della società. Tali condizioni si applicano alla fornitura di beni e servizi, in particolare, l'installazione, la riparazione e la manutenzione, nonché ad altri servizi come la consulenza retribuita.

- (2) Il rapporto tra la società e il cliente è regolato esclusivamente dalle presenti condizioni generali di contratto. Tali condizioni si applicano, inoltre, a tutte le transazioni future, nonché a tutte le relazioni commerciali con i clienti, quali l'avvio di trattative contrattuali o l'esecuzione di un contratto, anche se non espressamente concordate o richiamate. Tali condizioni, invece, non si applicano alle condizioni di ordine e acquisto dei clienti privati.
- (3) Nel caso in cui fossero posti in essere rapporti contrattuali con persone o società che non siano esse stesse parti contraenti, le limitazioni di responsabilità di cui al presente documento saranno applicate anche a tali soggetti, posto che le presenti condizioni generali siano incluse nel rapporto contrattuale con terzi. Questa condizione si applica, in particolare, nei casi in cui terzi siano al corrente o siano a conoscenza delle presenti condizioni generali di contratto quando è stato stabilito il rapporto contrattuale.

- (4) L'accettazione dei servizi e delle forniture da parte del cliente sarà ritenuta come accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.

§ 2 Conclusione del contratto

- (1) Salvo diverso accordo, le offerte della società sono soggette a conferma e non sono vincolanti.
- (2) Un ordine sarà ritenuto vincolante solo dopo la conferma di ordine per iscritto da parte della società oppure successivamente all'inizio dell'esecuzione dell'ordine stesso.

§ 3 Ambito di fornitura e prestazione, scadenze di prestazione

- (1) L'offerta scritta o la conferma d'ordine della società sono da ritenersi definitive per l'ambito di fornitura o di servizio. Ulteriori accordi e modifiche richiedono la conferma scritta della società. Se l'offerta o la conferma d'ordine si basano su informazioni fornite dal cliente (dati, cifre, illustrazioni, disegni, requisiti di sistema, ecc.), l'offerta sarà vincolante solo se tali informazioni sono corrette. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto, risultasse evidente che l'ordine non può essere eseguito secondo le specifiche del cliente, la società si riserva il diritto di recedere dal contratto se e nella misura in cui il cliente non sia disposto ad accettare qualsiasi soluzione alternativa proposta dalla società e non sia disposto ad assumersi eventuali costi aggiuntivi che ne possano derivare.
- (2) Per tutte le forniture e per i servizi la società avrà diritto a compiere un'esecuzione parziale in misura ragionevole. La società avrà diritto a utilizzare prestatori d'opera per adempiere agli obblighi contrattuali.
- (3) Qualora la società sia messa al corrente del rischio di inadempimento degli obblighi da parte del cliente, la società ha titolo a fornire beni e servizi solo a fronte di pagamento anticipato o prestazione di garanzia. Il diritto di recedere da singoli contratti già stipulati rimane inalterato se e nella misura in cui il cliente non effettui un pagamento anticipato o non fornisca garanzie entro un

ragionevole periodo di proroga.

- (4) Il termine di consegna e di esecuzione è concordato singolarmente e indicato nella conferma d'ordine. In caso contrario, il termine di consegna sarà di circa 4 settimane di calendario a far data dalla conferma d'ordine. Il termine di consegna si considera rispettato se le merci sono spedite entro la fine del periodo o se è stato comunicato che le merci sono pronte per la spedizione. L'inizio del periodo di consegna e il rispetto delle date di consegna presuppone che il cliente assicuri la collaborazione richiesta, in modo tempestivo e adeguato, che metta a disposizione tutti i documenti necessari ed effettui gli eventuali pagamenti anticipati concordati.
- (5) La società non potrà essere ritenuta inadempiente in caso di forza maggiore o altre circostanze eccezionali, che si pongano al di fuori del proprio controllo. In tal caso, anche se la società risultasse già inadempiente, continuerebbe a beneficiare del diritto di recesso dal contratto. In particolare, la società non potrà essere ritenuta inadempiente in caso di ritardi nella consegna se causati da consegne errate o tardive da parte di fornitori della società per i quali essa non può essere ritenuta responsabile. In caso di impedimenti di natura temporanea, i termini di consegna o di esecuzione saranno prorogati o le date di consegna o di esecuzione posticipate per tutta la durata dell'impedimento aumentata da un ragionevole periodo di avviamento.
- (6) Qualora la società sia obbligata da contratto a fornire una prestazione anticipata, la medesima può rifiutarne l'esecuzione nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, risulti evidente che il diritto al compenso della società è a rischio per l'incapacità del cliente di effettuare il pagamento dovuto. Ciò si applica in particolare ai casi in cui il pagamento spettante alla società è a rischio perché il cliente si trova in cattive condizioni finanziarie o nel caso in cui siano paventati altri impedimenti al pagamento, a titolo di esempio, divieti di import-export, guerre, insolvenza dei fornitori o assenza dei dipendenti necessari per malattia.

§ 4 Prezzi e costi

- (1) I prezzi di fornitura si intendono netti e, se non diversamente concordato per iscritto, i termini di consegna sono sempre EXW Via Adda, 16 – Opera (MI). Fatte salve le disposizioni dei termini Incoterms relative alla stipula di contratti di trasporto e di assicurazione, la società si assume l'impegno di organizzare il trasporto decidendo il mezzo di trasporto, il percorso del trasporto e, se lo reputa necessario, l'assicurazione dello stesso, senza tuttavia essere vincolata alla scelta del mezzo più veloce o più conveniente economicamente. I costi e i rischi per il trasporto e l'assicurazione sono a carico del cliente in conformità alle disposizioni EXW contenute negli Incoterms 2020. I prezzi possono essere desunti dall'offerta o dalla conferma d'ordine oppure – nel caso in cui non siano presenti in nessuno dei due – dal listino prezzi della società in corso di validità.
- (2) I prezzi relativi a servizi si riferiscono alla realizzazione del servizio nel luogo di esecuzione concordato. Al momento dell'emissione della fattura, l'IVA sarà aggiunta in base alla rispettiva aliquota legale.
- (3) Qualora nel periodo intercorrente tra la conferma dell'ordine e l'esecuzione del servizio sia stato concordato un periodo di esecuzione superiore a quattro mesi, la società ha diritto ad

addebitare al cliente eventuali aumenti di costi dovuti all'andamento dei prezzi. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui sia stato concordato un periodo di esecuzione inferiore a quattro mesi, e tuttavia l'esecuzione da parte della società può essere resa solo quattro mesi dopo la conferma d'ordine per motivi imputabili al cliente.

- (4) Il compenso per lavori e servizi resi dalla società - anche nel caso di un preventivo di spesa precedentemente presentato - è sempre calcolato su base temporale, in funzione del tempo effettivamente impiegato, salvo che non sia stato concordato un compenso forfettario. Le unità di tempo e le tariffe orarie in uso possono essere desunte dall'offerta o dalla conferma d'ordine oppure, nel caso in cui ne siano sprovvisti, dal listino prezzi in corso di validità.
- (5) Salvo diverso accordo, le spese e i costi di viaggio saranno fatturati separatamente. Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno da parte del cliente sarà effettuato dietro presentazione di una copia delle ricevute e detrazione degli importi delle imposte pagate a monte contenuti in tali ricevute, salvo diverso accordo scritto tra le parti prima dell'effettuazione del viaggio. Le tariffe di viaggio e le spese correnti si trovano nell'offerta o nella conferma d'ordine. Nel caso in cui tali documenti non comprendano tali voci, le tariffe sono riportate nel listino prezzi in corso di validità.

§ 5 Termini di pagamento

- (1) Salvo diverso accordo contrattuale, le fatture emesse dalla società e relative alla fornitura di merci sono pagabili per intero entro 30 giorni dalla data della fattura. Gli importi delle fatture relative a lavori e servizi devono essere pagati entro 15 giorni dalla data della fattura senza detrazioni. La società ha comunque diritto a richiedere il pagamento corrispondente in forma parziale per consegne di prodotti ed esecuzioni di servizio in forma parziale.
- (2) Eventuali accordi su detrazioni devono essere espressamente concordate tra cliente e società.
- (3) Qualora la sede legale del cliente si trovi al di fuori dell'Italia e l'accordo contrattuale con il cliente non preveda la consegna dietro pagamento anticipato, la società ha facoltà, anche in assenza di un accordo ad hoc, di eseguire la propria prestazione solo in presenza di una lettera di credito documentario per un importo pari al prezzo lordo della prestazione da parte di una banca o di una cassa di risparmio autorizzata ad operare nell'Unione Europea, in conformità con l'attuale Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500) della Camera di Commercio Internazionale (ICC). Qualora la società non richieda la presentazione di tale lettera di credito, e salvo diverse disposizioni concordate tra le parti, il credito della società diventerà esigibile alla ricevuta di avvenuta consegna dei prodotti o alla completa esecuzione del servizio. La società ha comunque diritto a richiedere il pagamento corrispondente in forma parziale per consegne di prodotti ed esecuzioni di servizio in forma parziale e, se necessario, ha diritto a richiedere una lettera di credito documentario per ogni consegna parziale.
- (4) Nel caso in cui il cliente non sia in regola con il pagamento, a partire dal 16° o dal 31° giorno dal ricevimento della fattura, il medesimo sarà tenuto al risarcimento dei danni causati dal ritardato pagamento, con un tasso di mora del 9% sul tasso di interesse

base.

- (5) Il pagamento tramite vaglia cambiario o tratta è consentito solo previo accordo espresso e, anche in questo caso, è valido solo e acconto di pagamento. Eventuali costi aggiuntivi sono a carico del cliente.
- (6) I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente dal cliente. I pagamenti effettuati da terzi non saranno accettati e non saranno ritenuti validi al fine dell'adempimento degli obblighi da parte del cliente.
- (7) La società normalmente non accetta pagamenti in contanti.
- (8) Le seguenti disposizioni si applicano in caso di pagamento rateale concordato: il ritardato pagamento, di una parte o dell'intero importo, di una rata di almeno due settimane prevede l'esigibilità immediata del pagamento del saldo o della parte restante.
- (9) Il cliente gode di diritti di compensazione solo nel caso in cui le sue pretese siano incontestate o legalmente accertate. La stessa disposizione si applica per l'esercizio del diritto di ritenzione. In caso contrario, il cliente potrà esercitare il diritto di ritenzione solo se si basa sul medesimo rapporto contrattuale.
- (10) Il cliente può cedere il credito vantato nei confronti della società solo previo consenso scritto da parte della società, che potrà essere rifiutato solo per giusta causa.

§ 6 Riserva di proprietà

- (1) La società si riserva il titolo di proprietà dei prodotti forniti fino al saldo di tutti i crediti presenti e futuri derivanti da contratto in vigore e da rapporti di affari in corso (crediti garantiti).
- (2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere costituite in pegno a terzi, né possono essere trasferite a titolo di garanzia prima del saldo dei crediti garantiti. Nel caso in cui le merci siano costituite in pegno da terzi, il cliente è tenuto a informare immediatamente la società per iscritto.
- (3) La violazione del contratto da parte del cliente, in particolare nel caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto dovuto, attiva il diritto di recesso dal contratto della società, in conformità alle disposizioni di legge e/o prevede la richiesta di restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà. La richiesta di restituzione della merce prevede contestualmente una dichiarazione di recesso; la società ha infatti titolo a richiedere la restituzione delle merci e riservarsi il diritto di recesso dal contratto. In caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto da parte del cliente, la società può fare valere tali diritti solo nel caso in cui il cliente non abbia rispettato una scadenza di pagamento precedente fissata dalla società o nell'eventualità in cui le disposizioni di legge non prevedano la fissazione di una scadenza di pagamento.
- (4) Il cliente ha diritto a rivendere e/o lavorare le merci soggette a riserva di proprietà nel corso del normale svolgimento dell'attività commerciale. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni seguenti.

1. La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione dei prodotti, nel qual caso la società sarà considerata quale produttore degli stessi. Nel caso in cui, nel processo di lavorazione, miscelazione o combinazione dei

prodotti della società con prodotti di terzi, il terzo conservi il diritto di proprietà, la società acquista il diritto di comproprietà proporzionatamente al valore fatturato della lavorazione, miscelazione o combinazione dei prodotti. Sotto tutti gli altri aspetti, la stessa disciplina si applica per il prodotto risultante e per le merci soggette a riserva di proprietà.

- 2. Ai sensi del paragrafo precedente il cliente cede alla società a titolo di garanzia tutti i crediti vantati nei confronti di terzi e derivanti dalla rivendita delle merci o dei prodotti, per intero o per la parte in comproprietà con la società. La società accetta il credito. Gli obblighi del cliente menzionati nella precedente sezione A. § 6 n. 2. si applicano anche ai crediti ceduti.
- 3. Il cliente mantiene comunque il diritto di riscossione del credito in aggiunta alla società. La società si impegna a non riscuotere il credito fintantoché il cliente adempie agli obblighi di pagamento, non è moroso, non è stata iniziata una procedura di insolvenza e non vi è un'incapacità del medesimo ad assolvere gli obblighi di pagamento. In tal caso, la società ha comunque diritto ad essere informata dal cliente sui crediti ceduti e sui relativi debitori, a ricevere tutte le informazioni necessarie alla riscossione, a ricevere i documenti relativi e a informare i debitori (terzi) in merito alla cessione.
- 4. Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi di almeno il 10% le pretese della società, quest'ultima provvederà a rilasciare le garanzie che riterrà opportune a fronte di richiesta del cliente.
- (5) Il cliente è tenuto a trattare con cura le merci su cui grava la riserva di proprietà. Su richiesta della società, il cliente deve provvedere ad assicurare a proprie spese le merci soggette a riserva di proprietà per i danni causati da incendio, acqua e furto per il valore a nuovo delle stesse. Qualora si rendano necessari lavori di manutenzione e di ispezione, il cliente è tenuto a eseguirli in tempo utile e a proprie spese.
- (6) Qualora la validità della riserva di proprietà dipenda dalla sua registrazione, ad esempio, in registri pubblici del paese del cliente, la società è autorizzata dal cliente ad effettuare tale registrazione a spese del cliente. Il cliente ha l'obbligo di fornire tutta la collaborazione richiesta a tale scopo a titolo gratuito.

§ 7 Obblighi di collaborazione del cliente

- (1) Il cliente è tenuto a collaborare con la società e i suoi dipendenti in modo ragionevole e consono. Nel caso in cui i dipendenti della società debbano effettuare lavori relativi a progetti o fornire servizi presso l'azienda del cliente, potrà essere richiesto al cliente di fornire adeguati spazi e postazioni di lavoro con PC e telefoni, il costo dei quali sarà a carico del cliente stesso.
- (2) Il cliente dovrà anche premurarsi di fornire alla società i materiali, le informazioni e i dati necessari alla nostra società per svolgere il lavoro richiesto. I dati e i supporti dati devono essere tecnicamente esenti da difetti. Nel caso in cui l'operatività presso la sede del cliente sia subordinata a regolamenti speciali in materia di operatività e sicurezza, il cliente è tenuto a informare la società prima dell'esecuzione del lavoro/servizio.
- (3) Il cliente non ha titolo a dare istruzioni ai dipendenti della società sulla modalità di esecuzione delle prestazioni, a meno che non siano necessarie istruzioni in relazione ai requisiti di sicurezza e alle norme sull'operatività aziendale del cliente. Le istruzioni su

questioni singole relative a lavori o servizi forniti dalla società non devono essere fornite ai dipendenti incaricati, ma alle persone di contatto indicate dalla società per il progetto. La società decide, in ogni circostanza, in maniera indipendente sulle misure da adottare nell'ambito degli obblighi di prestazione a cui è tenuta.

- (4) Ulteriori obblighi concreti di collaborazione possono derivare dagli allegati alla conferma d'ordine o dall'offerta.

§ 8 Responsabilità per difetti e responsabilità generale

- (1) Il termine di decadenza e di prescrizione per i vizi dovuti a difetti delle forniture o servizi è rispettivamente di 8 giorni per la denuncia e di un anno dalla consegna per l'esercizio dell'azione. Allo scadere dell'anno, la società può rifiutare qualsiasi adempimento successivo, senza che il cliente abbia a pretendere nei confronti società alcuna riduzione del prezzo di acquisto, recesso dal contratto o risarcimento danni. Tale termine di prescrizione non si applica alle richieste di risarcimento danni diverse dal rifiuto di effettuare un adempimento successivo e, in generale, non si applica alle richieste in caso di reticenza dolosa di un difetto. Per i termini di decadenza e prescrizione legale ai sensi dell'art. 1495 C.C. valgono i criteri di legge ivi previsti.

- (2) Le contestazioni del cliente per gli adempimenti successivi a causa di difetti del servizio o dei prodotti da parte della società sono soggette alle seguenti disposizioni:

1. Nel caso in cui le merci presentino dei difetti, la società ha facoltà di scegliere se provvedere con un adempimento successivo eliminando il difetto (riparazione) o fornendo un articolo privo di difetti (fornitura sostitutiva). Fatto salvo il diritto di rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto in base alle disposizioni di legge.

2. La società ha diritto di effettuare adempimenti successivi solo a fronte del pagamento del prezzo di acquisto dovuto da parte del cliente.

3. Il cliente è tenuto a concedere alla società tempi e modi per l'adempimento successivo, in particolare per la riconsegna delle merci oggetto di reclamo a fini ispettivi. In caso di fornitura sostitutiva, il cliente è tenuto a restituire l'articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge.

4. La società è autorizzata ad effettuare le riparazioni presso il cliente.

5. La società si farà carico delle spese sostenute per l'ispezione e per gli adempimenti successivi, in particolare delle spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, a condizione che esista effettivamente un difetto.

6. Nel caso di forniture di prodotti, si applicano anche le seguenti disposizioni:

Nel caso in cui il cliente abbia installato il prodotto difettoso o collegato lo stesso a un altro prodotto, in base alla tipologia di prodotto e allo scopo a cui è destinato, la società è tenuta, nell'ambito dell'adempimento successivo a rimborsare al cliente esclusivamente le spese necessarie alla rimozione del prodotto difettoso, all'installazione o collegamento del prodotto riparato o privo di difetti. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 1491 CC.

7. Il cliente si farà carico delle spese per l'eliminazione dei difetti o della successiva consegna che deriveranno dal fatto che i beni acquistati sono stati trasferiti, dopo la consegna, in una sede diversa dalla sede legale del cliente o dalla sede della sua attività.

8. Nel caso in cui la richiesta di riparazione del cliente sia ingiustificata, la società ha facoltà di chiedere al cliente il rimborso dei costi sostenuti.

- (3) Si applicano anche le seguenti disposizioni:

le contestazioni del cliente per difetti, in particolare la contestazione di un adempimento successivo, il recesso dal contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, presuppongono che il cliente abbia rispettato i suoi obblighi legali di controllo e di denuncia dei difetti. Qualora il difetto emerga in fase di controllo o successivamente, esso deve essere notificato immediatamente per iscritto alla società (ad es. tramite lettera, fax, e-mail o nel portale cliente di cui sotto: <https://my.groz-beckert.com>). La segnalazione sarà considerata tempestiva se effettuata entro 8 giorni dalla scoperta del difetto con l'invio puntuale di tale segnalazione per rispettare termini di decadenza. L'obbligo di controllo e di segnalazione dei difetti sussiste a prescindere dal fatto che il medesimo sia tenuto a segnalare difetti evidenti (compresa la consegna errata o incompleta) per iscritto (ad es. tramite lettera, fax, e-mail o nel portale clienti sottoindicato <https://my.groz-beckert.com> entro otto giorni dalla consegna, nel qual caso è sufficiente l'invio tempestivo della segnalazione per rispettare il termine. La società non si assume nessuna responsabilità per la mancata segnalazione di difetti imputabili al cliente per omessa ispezione o segnalazione degli stessi. La disposizione non si applica in caso di reticenza dolosa da parte della società.

- (4) Il cliente può chiedere un risarcimento solo:

1. per i danni che derivano:

- da dolo o negligenza grave da parte della società o
- da dolo o negligenza grave da parte dei rappresentanti legali, dirigenti o subagenti della società

da obblighi non essenziali del contratto (obblighi primari) e obblighi non primari o secondari per difetti delle forniture o dei servizi della società.

2. Per danni derivanti da dolo o negligenza nei confronti di obblighi contrattuali essenziali (obblighi fondamentali) da parte della società o di uno dei suoi rappresentanti legali, dirigenti o subagenti. Gli obblighi contrattuali essenziali (obblighi fondamentali) ai sensi dei precedenti punti (4) 1. e 2. sono obblighi il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente fa normalmente affidamento.

3. Inoltre, la società sarà ritenuta responsabile per i danni dovuti a negligenza o violazione intenzionale degli obblighi in caso di vizi della fornitura o dei servizi (adempimento successivo o obblighi secondari) e

4. per qualsiasi danno che rientri nell'ambito di una garanzia (impegno) o di una garanzia di qualità o di durata espressamente fornita dalla società.

- (5) In caso di semplice violazione per negligenza di un obbligo contrattuale essenziale, l'importo del risarcimento sarà limitato al

danno tipicamente prevedibile dalla società al momento della conclusione del contratto, a condizione che sia stata esercitata la dovuta diligenza.

- (6) Le richieste di risarcimento danni da parte del cliente in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale per negligenza, si prescriveranno un anno dopo l'inizio della decorrenza dei termini. Sono esclusi i danni in caso di lesioni gravi e gravissime, all'integrità fisica o alla salute.
- (7) Le richieste di risarcimento danni nei confronti della società derivanti da una responsabilità legale obbligatoria, ad esempio ai sensi del Codice del Consumo, e da lesioni gravi e gravissime, all'integrità fisica o alla salute non saranno ricomprese nelle disposizioni di cui al presente § 8 e sono valide nei termini consenti dalla legge.
- (8) Qualora i terzi siano incaricati o coinvolti nell'avvio o nella risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti, la garanzia e le limitazioni di responsabilità si applicano anche a tali terzi.

§ 9 Diritti di proprietà industriale, utensili, modelli e stampi.

- (1) Nel caso in cui la società produca secondo disegni, modelli, campioni o specifiche del cliente, il cliente deve garantire che non vi siano violazioni dei diritti di proprietà industriale di terzi. Prima di effettuare un ordine, il cliente è tenuto a verificare se i prodotti ordinati violano tali diritti. A tal riguardo, il cliente deve tenere la società indenne da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, salvo che non sia responsabile della violazione dei diritti di proprietà. Qualora al cliente sia fatto divieto di produzione e fornitura da terzi in riferimento ad un diritto di proprietà industriale che gli appartiene, la società avrà il diritto, senza esaminare la situazione giuridica, a interrompere i lavori e a chiedere il rimborso delle spese sostenute.
- (2) La società conserverà la proprietà di eventuali strumenti, stampi, modelli o articoli simili, realizzati per l'effettuazione di consegne o fornitura di servizi. Ciò si applica anche al caso in cui si richieda al cliente un compenso parziale per tale produzione. Nel caso in cui la società fatturi al cliente tali articoli per intero e il cliente pagherà per la produzione di tali articoli per intero, la proprietà sarà trasferita al cliente; la società manterrà, invece, il possesso di tali articoli per tutto il periodo in cui tali articoli saranno utilizzati per la fornitura di servizi al cliente.

§ 10 Ulteriori disposizioni: luogo di esecuzione, foro competente, legge applicabile, elaborazione dati, clausola di divisibilità.

- (1) Nel caso in cui il cliente sia un operatore commerciale, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico oppure nel caso in cui il cliente non abbia foro generale in Italia o trasferisca il foro generale all'estero, il luogo di esecuzione e il foro esclusivo per tutte le controversie tra le parti derivanti dal rapporto contrattuale sarà Milano. In deroga a tale disposizione, la società ha diritto a fare valere le proprie pretese nei confronti del cliente nel proprio foro generale.

Per operatore commerciale si intende qualsiasi azienda iscritta al registro delle imprese, che gestisca un'attività commerciale e richieda un'operazione commerciale, formulata secondo criteri commerciali. Il cliente ha il foro generale all'estero qualora la sua sede legale sia all'estero.

- (2) Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali o una disposizione nell'ambito di altri accordi fosse nulla o perdesse validità, tutte le altre disposizioni e accordi rimarranno comunque valide.
- (3) I rapporti contrattuali e gli altri rapporti legali con i clienti sono regolati dal diritto italiano con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionale di merci.

B. Condizioni speciali per la fornitura di merci

§ 1 Ambito di applicazione

Le seguenti condizioni speciali per la fornitura di merci si applicano in aggiunta alle condizioni generali di cui alla sezione A. per tutti i contratti con il cliente relativi alla fornitura di merci.

§ 2 Ambito dei servizi

- (1) L'assicurazione per il trasporto delle merci da spedire sarà stipulata solo su richiesta espressa e stipulata a nome e per conto del cliente.
- (2) Gli obblighi della società riguardano il trasferimento della proprietà e la cessione dell'oggetto acquistato. Il montaggio, l'installazione o la configurazione dell'oggetto acquistato non rientrano tra gli obblighi, salvo il caso in cui tali obblighi non siano stati espressamente concordati.

§ 3 Ulteriori disposizioni per la fornitura di software

(1) Consegna e ambito della fornitura

Il software, comprese le correzioni di programma, viene fornito in forma di codice oggetto su un supporto dati standard o online, scaricabile da un sito web. La fornitura comprende anche la documentazione relativa all'applicazione. Salvo quanto diversamente concordato tra il cliente e la società, la documentazione relativa all'applicazione può essere fornita a discrezione della società come manuale d'uso o su un supporto dati. Il trasferimento del codice sorgente del software non fa parte dell'obbligo.

(2) Diritti di utilizzo del software

1. Per la concessione dei diritti d'utilizzo del software valgono le rispettive condizioni di licenza del software.
2. Salvo quanto diversamente concordato tra il cliente e la società, il cliente riceverà un semplice diritto di utilizzo del software fornito, illimitato nel tempo. In assenza di altri accordi, il diritto di utilizzo consente all'acquirente di utilizzare il software su un unico PC (licenza per singolo utente) o di utilizzare il software su una macchina o un server, a condizione che sia garantito che l'utilizzo del software/accesso al software per licenza sia consentito a un solo utente o al numero concordato di utenti allo stesso tempo.
3. Non sono concessi ulteriori diritti quali, ad esempio, i diritti di riproduzione che esulano dall'utilizzo previsto nel contratto. Il cliente non ha diritto ad effettuare modifiche al software, salvo quelle necessarie a correggere eventuali errori, e solo nel caso in cui la correzione di tali errori è stata rifiutata dalla società o la sua esecuzione abbia dato esito negativo. È consentita la realizzazione di una copia di backup del software da parte del cliente e la duplicazione nell'ambito del consueto backup dei dati

per garantire il corretto funzionamento del software. È consentita la decompilazione del software nel rispetto delle disposizioni della legge italiana sul diritto d'autore (L. n.633 del 1941).

4. Per ogni correzione del programma, al cliente sono concessi i diritti di utilizzo previsti per la versione originale del programma.

5. L'etichettatura del software, in particolare la licenza di copyright, i marchi, i numeri di serie o simili non possono essere rimossi, modificati o resi irriconoscibili.

§ 4 Ulteriori disposizioni di garanzia per la fornitura di software

- (1) La società si assume, inoltre, l'obbligo di rimediare a eventuali difetti mediante aggiornamenti con routine di installazione automatica da scaricare o mediante assistenza telefonica per risolvere eventuali problemi di installazione.
- (2) Nel caso in cui la società si trovi nell'impossibilità di rimediare a tali difetti o di effettuare un'ulteriore consegna di un software pienamente funzionante, la medesima proporrà al cliente delle soluzioni alternative. Tali soluzioni saranno considerate come adempimenti successivi, a condizione che non comportino un significativo deterioramento della funzionalità o dei processi del software. Tali soluzioni sono altresì da ritenersi soluzioni temporanee di un errore o per un malfunzionamento che non interferiscono con il codice sorgente.
- (3) Se necessario, in caso di rielaborazione, verrà adattata anche la documentazione per l'utente.

C. Condizioni speciali relative a servizi: impianti, riparazioni, servizi di manutenzione, personalizzazione, sviluppo software

§ 1 Ambito di applicazione

Le seguenti condizioni speciali per servizi si applicano in aggiunta alle condizioni generali di cui alla sezione A, per tutti i contratti con il cliente per la fornitura di servizi, quali l'installazione di prodotti e altri articoli, la riparazione degli stessi, nonché lo sviluppo o la personalizzazione (cioè l'adattamento del software alle esigenze del cliente) di software.

§ 2 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi concordati.

§ 3 Nomina dei responsabili di progetto

- (1) La società e il cliente sono coobbligati - in casi concordati separatamente - a nominare un responsabile di progetto prima dell'inizio dei lavori. Le misure necessarie per l'attuazione del progetto saranno concordate tra i responsabili del progetto. La responsabilità della realizzazione del lavoro ricade sulla società. I rispettivi responsabili di progetto devono essere comunicati per iscritto al rispettivo partner contrattuale entro un lasso di tempo ragionevole dalla sottoscrizione del contratto.
- (2) I responsabili del progetto si riuniranno regolarmente, in periodi di tempo concordati rispetto alla realizzazione del progetto, per preparare, prendere e riportare per iscritto le decisioni necessarie.

§ 4 Modifiche durante l'esecuzione dei lavori/gestione delle

richieste di modifica

- (1) I responsabili del progetto possono concordare le modifiche di comune accordo. Gli accordi devono essere redatti in forma scritta e sottoscritti da entrambi i responsabili del progetto. Nel caso in cui non siano stati presi accordi in merito alla remunerazione o ad altre disposizioni contrattuali, soprattutto nel caso in cui non via una calendarizzazione delle modifiche concordate, le stesse essere effettuate come previsto dalle condizioni contrattuali in vigore a quel momento.

- (2) Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sulle modifiche richieste da una delle parti, si applica quanto segue:

Fino al momento dell'accettazione il cliente ha il diritto a richiedere modifiche alla società. La richiesta di modifica deve essere inviata alla società per iscritto. La società esaminerà la richiesta di modifica e accetterà tale richiesta, salvo il caso in cui sia ritenuta irragionevole, nell'ambito dell'efficienza operativa della società. La società provvederà a informare il cliente per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica relativamente a:

- Accettazione della stessa ed esecuzione delle modifiche ai sensi delle disposizioni contrattuali.
- Nel caso in cui la richiesta di modifica incida sulle disposizioni contrattuali, ad esempio, sul prezzo, sui termini di esecuzione ecc., la società provvederà ad informare il cliente delle condizioni alle quali la modifica potrà essere effettuata. Le modifiche saranno effettuate solo se il cliente accetterà le condizioni notificate entro 14 giorni dal ricevimento della notifica stessa.
- L'esame della fattibilità delle modifiche richieste sarà attentamente valutato: la società prenderà in considerazione la richiesta di modifiche sulla base della disponibilità del cliente a remunerare il lavoro richiesto. In tal caso la società è tenuta a comunicare per iscritto al cliente il tempo necessario e i costi della valutazione. La conferma d'ordine per l'esame della proposta non sarà considerata valida fino a quando il cliente non abbia provveduto a comunicare l'assegnazione dell'incarico per iscritto.
- La richiesta di modifica è respinta.

Nel caso in cui la società non risponda alla richiesta di modifica entro 14 giorni dal ricevimento, la richiesta di modifica dovrà considerarsi respinta.

- (3) Il lavoro sarà eseguito in conformità alle metodologie di prova generalmente riconosciute e ai sensi della normativa applicabile. Qualora, successivamente alla stipula del contratto, siano modificate le disposizioni normative, o subentrino nuove disposizioni, o si applichino nuovi requisiti o modifiche che si ripercuotono sull'esecuzione del contratto, ad esempio, per la richiesta di documentazione del produttore, standard di fabbricazione o valutazione del rischio modificati, presentati successivamente, o nuove, e il cliente abbia provveduto a informare la società per tempo, quest'ultima, per quanto possibile, terrà conto di tali requisiti. I compensi concordati nei contratti di servizio o negli ordini di servizio saranno adeguati a ragionevole discrezione della società. In particolare, saranno presi in considerazione il costo dei requisiti modificati per le prove, per il personale e/o per strumenti usati o nuovi.

§ 5 Accettazione

L'opera sarà consegnata ultimata. Qualora la natura dell'opera non preveda la consegna, sarà inviata notifica di completamento. L'opera sarà pronta per l'accettazione dopo il completamento e la consegna o - nel caso in cui la natura dell'opera non preveda la consegna - dopo la notifica del completamento. Il cliente è tenuto ad accettare l'opera completata entro il termine concordato, oppure entro un termine ragionevole, e in ogni caso, al più tardi entro due settimane dalla consegna o - nel caso in cui la natura dell'opera non preveda la consegna - dopo il completamento. Tale termine inizia con la notifica scritta di avvenuto completamento dell'opera da parte della società al cliente. Nel caso in cui al termine del periodo di accettazione il cliente non abbia ancora provveduto a comunicare l'accettazione per iscritto, né abbia comunicato per iscritto la presenza di difetti da correggere, la società considererà accettata l'opera. La società provvederà a informare il cliente delle conseguenze legali della mancata comunicazione quando notificherà al medesimo il completamento dell'opera o alla consegna.

§ 6 Ulteriori disposizioni relative allo sviluppo di software**(1) Fornitura del software**

Il software, comprese le correzioni di programma, viene fornito in forma di codice oggetto su un supporto dati standard o online, scaricabile da un sito web. La fornitura comprende anche la documentazione relativa all'applicazione. Salvo quanto diversamente concordato tra il cliente e la società, la documentazione relativa all'applicazione può essere fornita a discrezione della società come manuale d'uso o su un supporto dati. Il trasferimento del codice sorgente del software o della documentazione di sviluppo non fa parte dell'obbligo, se non diversamente concordato.

(2) Diritti di utilizzo del software

1. Salvo quanto diversamente concordato tra il cliente e la società, il cliente riceverà un semplice diritto di utilizzo del software fornito, illimitato nel tempo. In assenza di altri accordi, il diritto di utilizzo consente all'acquirente di utilizzare il software su un unico PC (licenza per singolo utente) o di utilizzare il software su una macchina o un server, a condizione che sia garantito che l'utilizzo del software/accesso al software per licenza sia consentito a un solo utente o al numero concordato di utenti allo stesso tempo.

2. Non sono concessi ulteriori diritti quali, ad esempio, i diritti di riproduzione che esulano dall'utilizzo previsto nel contratto. Il cliente non ha diritto a effettuare modifiche al software, salvo quelle necessarie a correggere eventuali errori. Il diritto di correzione dei medesimi da parte del cliente si applica solo se la correzione degli errori è stata precedentemente rifiutata dalla società o abbia dato esito negativo. È consentita la realizzazione di una copia di backup del software da parte del cliente e la duplicazione nell'ambito del consueto backup dei dati per garantire il corretto funzionamento del software. È consentita la decompilazione del software nel rispetto della legge italiana sul diritto d'autore (L. n.633 del 1941).

3. Per ogni correzione del programma, al cliente sono concessi i diritti di utilizzo previsti per la versione originale del programma.

4. L'etichettatura del software, in particolare la licenza di copyright, i marchi, i numeri di serie o simili non possono essere rimossi, modificati o resi irriconoscibili.

§ 7 Ulteriori disposizioni di garanzia relative alla fornitura di software

- (1)** La società si assume, inoltre, l'obbligo di rimediare a eventuali difetti mediante aggiornamenti con routine di installazione automatica da scaricare o mediante assistenza telefonica per risolvere eventuali problemi di installazione.
- (2)** Nel caso in cui la società si trovi nell'impossibilità di rimediare a un difetto o di effettuare una consegna successiva priva di difetti, la medesima proporrà al cliente delle soluzioni alternative. Tali soluzioni saranno considerate come adempimenti successivi, a condizione che non comportino un significativo deterioramento della funzionalità o dei processi del software. Le soluzioni sono soluzioni temporanee a un errore o a un malfunzionamento e non interferiscono con il codice sorgente.
- (3)** Se necessario, in caso di rielaborazione, verrà adattata anche la documentazione per l'utente.

Valide da: Giugno 2020